

**DELIBERA N. 45 /11/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ COMUNICAZIONE ITALIA S.R.L.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE TELE  
LOTTO) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL' ART. 34,  
COMMI 6 E 7, D.LGS. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON IL PAR. 4.4, 2° CPV,  
LETT. B), CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 febbraio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 130/10/DICAM/PROC. 2204/ZD - in data 28 settembre 2010 e notificato in data 12 ottobre 2010 alla società Comunicazione Italia S.r.l. con sede in S. Mauro Pascoli (FC), alla via Cavour 22, esercente l'emittente televisiva satellitare Tele Lotto la violazione della disposizione contenuta nell'art. 34, commi 6 e 7, d.lgs. 177/05 e nel par. 4.4, 2° CPV, lett. b), Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori; sulla predetta emittente televisiva, il giorno 15 aprile 2010, è stato trasmesso un programma di televendita relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto in fascia oraria non consentita, rispettivamente dalle ore 16.00 circa e dalle ore 19.00 circa nel corso del quale una voce maschile fuori campo indica ai telespettatori numerazioni telefoniche a valore aggiunto con prefisso 899 – 899606070, 899606091, 899606080 e 899606090 – da chiamare per avere le previsioni del lotto, nonché *"siete tanti che state chiamando per l'ambo di Fulvio"*, *"tutti potete telefonare giorno e notte..."*, *"ambo secco gioiellino 899606080..."*, *"qui abbiamo la super quaterna secca..."*, *"899606070 vinci con il tuo giorno di nascita"*, *"il terno boom da vincere era*

sul codice 899606090...” e “il servizio vinci con il tuo giorno di nascita sull’899606070 come vedete anche in sovrimpressione 899606070 vinci con il tuo giorno di nascita con questo servizio non dovete fare altro che inserire il vostro giorno di nascita da uno a trentuno e vi vengono abbinati appunto tre ambi...”, sicché il programma non appare realizzato in via esclusiva su previsioni elaborate su base razionale di inferenza statistica; sullo schermo compaiono in sovrimpressione scritte del tipo “Chiama adesso!!!”, “L’ambo secco. Gioiellino”, “Vinto l’ambo... su Venezia a colpo!!! con 45 V.L.P”, “La superquaterna secca”, “tenta la vincita con il tuo giorno di nascita”; sempre sullo schermo compare in basso un super scorrevole che presenta il seguente testo “Messaggio promozionale le previsioni sul gioco del lotto e superenalotto sono elaborate su base probabilistica, statistica e matematica offerta dalla società Comunicazioni Italia S.r.l. via Cavour.....Rigorosamente vietato ai minori di anni 18 in base al Decreto Ministeriale n. 145 del 2008 con delibera dell’Authority n. 34/05 ai seguenti costi:codici che iniziano con 899.606xxx”; segue l’indicazione del costo da rete fissa e da rete mobile; “codici che iniziano con l’899707xxx.....899030xxx.....899404xxx...L’utente ha la facoltà di abilitare e disabilitare le chiamate ai servizi a valore aggiunto contattando il servizio clienti del proprio gestore telefonico.....”; sullo schermo, in alto, compare un altro super scorrevole con caratteri tipografici più grandi rispetto a quelli utilizzati nel precedente che riporta alcune numerazioni telefoniche a valore aggiunto – es. 899606091- scritte del tipo “Telefonate tutti!!”, “Fulvio Boom vince ancora con l’ambo...Vincite eccezionali!”; inoltre, sullo schermo compaiono scritte del tipo “Giochi solo 3 terni secchi su Milano e Tutte!”, “La nuova previsione di Max”, “Ambo boom con il 63!!!”, “e “da fisso compreso IVA prendilo subito! Da tutti i telefoni”; nel corso del programma televisivo sono mostrati “scontrini” di giocate vincenti al lotto inviati da telespettatori con esagerazione del contenuto e degli effetti dei servizi offerti anche nella prospettazione del conseguimento di risultati positivi offerti;

RILEVATO che la società Comunicazione Italia S.r.l. esercente l’emittente televisiva satellitare Tele Lotto, con memorie difensive (prot. nn. 0065232 e 0071659) presentate in data 10 novembre 2010 e 14 dicembre 2010, nonché in sede di audizione in data 25 novembre 2010, nel chiedere l’archiviazione del procedimento sanzionatorio ovvero, in subordine, l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nel misura del minimo edittale o l’irrogazione della stessa “in unica soluzione anche rispetto a quella eventuale che dovesse ritenersi comminabile agli esiti del procedimento aperto in ordine alla contestazione 130/10/DICAM/PROC. 2204/ZD”, ha eccepito che “la condotta contestata è stata occasionale”, che quanto contestato “è meramente frutto di un tentativo, ritenuto allora legittimo, di adeguarsi alle emittenti concorrenti che ...perpetuano condotte che si ritiene non siano ammesse...” che è stato trasmesso un super scorrevole riportante la scritta “rigorosamente vietato ai minori di anni 18...l’utente ha la facoltà di abilitare e disabilitare le chiamate ai servizi a valore aggiunto contattando il servizio clienti del proprio gestore telefonico.....” atto a tutelare le persone psicologicamente più vulnerabili, che “l’enfasi con cui a tratti vengono evidenziate le corrispondenze tra previsioni fornite da specifici soggetti e numeri sorteggiati.....è elemento da cui qualsiasi tipo di messaggio pubblicitario non può certamente prescindere .....” che la società in questione “documentando i margini di successo delle proprie previsioni sul gioco del lotto con reali scontrini vincenti in rari momenti della programmazione enfatizza i positivi risultati ottenuti per tramite di basi probabilistiche, statistiche e matematiche... Se è vero che alcuni messaggi vengono enfatizzati nella forma ma non nel contenuto che rimane sempre veritiero non corrisponde a verità il dato rilevato da questa Ecc.ma Autorità secondo cui sarebbero esagerati” e che “tali numeri sono il frutto dell’elaborazione di veri sistemi matematici...”; inoltre, in particolare in sede di audizione, la società ha affermato che “non era sufficientemente adeguata per fornire una giusta interpretazione dell’inciso contenuto nel comma 1 dell’art. 5 ter delibera 538/01/CSP (indurre).....Nel merito con riferimento al prodotto offerto sin sottolinea che lo stesso viene calcolato su base statistico-scientifiche grazie anche all’esperienza ultraventennale maturata con le riviste LottoPiù e LottoMio...”; infine, la

società sostiene che la programmazione televisiva trasmessa non configura una televendita, bensì *“tratta il Gioco del Lotto sotto vari punti di vista ben definibili come storico sociali...”*.

RITENUTO che quanto eccepito dalla società Comunicazione Italia S.r.l. non può essere accolto, in quanto;

- a) riguardo alla affermazione che *“la condotta contestata è stata occasionale”*, considerata la natura obiettiva dell’illecito commesso, la violazione del disposto contenuto nell’art. 34, commi 6 e 7 e nel par. 4.4 2° CPV, lett. b) citati investe il comportamento posto in essere dall’emittente televisiva e non l’evento occasionale illegittimo, tra l’altro, riconosciuto dall’emittente televisiva;
- b) rileva, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 34, commi 6 e 7 citato e del par. 4.4. citato, come si ricava dalla visione della registrazione della programmazione televisiva in esame, che nella fascia oraria 16 – 19, a prescindere dalla specifica riconducibilità del programma televisivo in questione alla categoria della televendita o meno, che siano stati pubblicizzati *“servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti”*; comunque, nel caso di specie, gli inviti a chiamare in diretta le numerazioni mostrate in sovrapposizione, al fine di acquistare le previsioni, contengono già tutti gli elementi per individuare un’offerta al pubblico che, a norma dell’art. 1336 c.c., vale come proposta *“quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta”*. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l’oggetto (la previsione di cartomanzia e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all’utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata per aversi l’accordo delle parti;
- c) riguardo alla richiesta di irrogare un’unica sanzione amministrativa pecuniaria sia con riferimento al procedimento sanzionatorio n. 2205/ZD sia a quello in esame, si fa presente che gli stessi procedimenti sanzionatori sono stati avviati sulla base dell’accertamento di due distinte fattispecie qualificate nei loro pertinenti giuridici, ossia l’una riconducibile alle disposizioni contenute nell’art. 34, commi 6 e 7, d.lgs. 177/05 e nel par. 4.4, 2° CPV, lett. b), Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori e l’altra a quelle contenute nell’art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP;
- d) sull’emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 34, commi 6 e 7, d.lgs. 177/05, le emittenti televisive devono garantire l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva e che, ai sensi del par. 4.4, 2° CPV, lett. b), Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori nella fascia oraria 16 – 19 è vietato pubblicizzare *“servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti”*;

RILEVATO che l’emittente in questione ha in effetti trasmesso in fascia oraria non consentita un programma di televendita di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che si invitano a utilizzare;

RILEVATO che il comportamento dell’emittente televisiva satellitare Tele Lotto integra la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 34, commi 6 e 7, d.lgs. 177/05 e nel par. 4.4, 2° CPV, lett. b), Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi poco elevata, in quanto il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società ha comunicato di aver intrapreso azioni in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione possano essere eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 34, commi 6 e 7, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO il par. 4.4, 2° CPV, lett. b), Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori;

VISTO l'art. 35, comma 2, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

## ORDINA

alla società Comunicazione Italia S.r.l. con sede in S. Mauro Pascoli (FC), alla via Cavour 22, esercente l'emittente televisiva satellitare Tele Lotto di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

## INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione

dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 45/11CSP*” entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 45/11/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 16 febbraio 2011

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
Antonio Perrucci